



Dicembre 2002, Anno 2, n. 3

Sommario **NORMATIVE**

## Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti

### PER SAPERNE DI PIU'

Riteniamo utile segnalarVi un interessante testo del Ministero dell'Ambiente dal titolo "RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE" redatto a cura del Servizio per lo Sviluppo Sostenibile, disponibile sul sito internet [ww.minambiente.it](http://ww.minambiente.it), ricco di informazioni utili e culturalmente interessanti, che siamo autorizzati a divulgare "a puntate" su questa rivista.

In questo numero riportiamo informazioni su:

#### "Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti"

A livello mondiale l'import/export dei rifiuti ed il loro smaltimento è regolamentato dalla Convenzione di Basilea del 1989, ratificata dal Governo Italiano il 18 agosto 1993 e dalla Convenzione ACP-CEE (meglio conosciuta come convenzione di Lomè) che vieta l'esportazione dei rifiuti pericolosi dai Paesi comunitari ai Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico.

In ambito comunitario il trasporto transfrontaliero dei rifiuti è disciplinato dal Regolamento CEE 259/93, entrato in vigore il 6 maggio del 1994, il cui obiettivo principale è quello di ridurre al minimo i trasporti, di effettuare lo smaltimento dei rifiuti in impianti più vicini possibili al luogo di produzione e di tendere all'autosufficienza da parte dei Paesi membri dell'Unione Europea. Impegnolte, l'obbligo al notificatore (produttore, detentore o intermediario) di riprendere i rifiuti, smaltirli o recuperarli secondo metodi ecologicamente corretti, se le spedizioni non possono essere eseguite conformemente alle clausole previste dal documento di accompagnamento o dal contratto e di riprendere i rifiuti, smaltirli o recuperarli correttamente se le spedizioni sono state effettuate in modo illecito.

Il regolamento 259 norma sia i rifiuti destinati allo smaltimento che quelli destinati al recupero; questi ultimi sono suddivisi, in base alle caratteristiche di pericolosità, nelle tre liste: verde, ambra e rossa. Tale suddivisione è stata adottata con la Decisione del 30 marzo 1992 sottoscritta da tutti i Paesi industrializzati aderenti all'OCSE.

A seconda della tipologia di rifiuti, della loro destinazione e della loro spedizione a scopo di recupero o di smaltimento è prevista l'applicazione di procedure differenziate.

Infatti, i rifiuti non pericolosi (lista verde) destinati ad operazioni di recupero sono generalmente esclusi dalle procedure di controllo se trasportati all'interno dei Paesi cui si applica la Decisione dell'OCSE; qualora invece vengano esportati verso Paesi non OCSE la Commissione europea deve consultare preventivamente il Paese terzo di destinazione.

Le spedizioni di rifiuti pericolosi destinati al recupero e quelle di rifiuti (pericolosi e non) destinati allo smaltimento sono soggette a procedure autorizzatorie da parte delle Autorità competenti di spedizione, transito e destinazione e al deposito di una cauzione.

Ogni stato membro può stabilire sotto quale forma il notificatore debba prestare la garanzia finanziaria al fine di soddisfare quanto richiesto dall'articolo 27 del Regolamento.

Il Ministero dell'ambiente, a tale scopo, ha emanato il Decreto 370 del 3 settembre 1998 che oltre a stabilire i parametri della fideiussione detta

anche le procedure per la presentazione della stessa.

Essa garantisce le eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e per i costi diretti e indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni e i casi previsti dagli articoli 25 e 26 del Regolamento CEE 259/93. Le esportazioni di rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento in Paesi che non abbiano aderito all'Associazione Europea del Libero Scambio (EFTA) sono assolutamente vietate.

	DESTINAZIONE DELLE ESPORTAZIONI DEI RIFIUTI (TONNELLATE)											
<b>ANNO 1996</b>	Germania	Francia	Spagna	Norvegia	Belgio	Olanda	Regno Unito	USA	Svizzera	Totale		
speciali fluidi	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000		
speciali solidi	1.930	2.250	4.000	14.750	1.660	500	0	60	1.950	27.100		
tossici e nocivi fluidi												
non organoalogenati	12.547	29.641	75	0	0	0	0	0	11	42.274		
tossici e nocivi solidi												
non organoalogenati	2.752	6.071	2.450	0	850	0	165	0	100	12.388		
tossici e nocivi fluidi												
organoalogenati	915	6.653	0	0	0	0	782	0	0	8.350		
tossici e nocivi solidi												
organoalogenati	495	891	0	0	0	0	904	0	0	2.290		





organoalogenati	3.845	338	0	0	0	0	80	0	0	0	4.263	
rifiuti solidi urbani	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
totale	35.036	24.098	2.745	16.719	2.287	69	543	4.100	1.750	3.828	91.175	

Dal 1° gennaio 1998, data in cui è entrato in vigore il Regolamento (CE) 120/97, sono vietate anche le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati al recupero al di fuori dei Paesi cui si applica la Decisione dell'OCSE.

L'articolo 16 del Decreto Legislativo 22/97, in applicazione a quanto stabilito dall'articolo 36 del Regolamento 259/93, individua le autorità competenti di spedizione e di destinazione dei rifiuti nelle Amministrazioni regionali e nelle Province autonome, l'Autorità di transito nel Ministero dell'ambiente.

Alle stesse Amministrazioni regionali e Province autonome, dal novembre 1998, data in cui è entrato in vigore il sopra citato Decreto Ministeriale 370, è stata delegata anche l'attività di controllo delle garanzie finanziarie, svolta precedentemente dal Ministero dell'ambiente.

Nella tabella 10 sono riportati i dati relativi alle esportazioni di rifiuti effettuate negli anni 1996, 1997 e 1998. Il totale esportato per ogni anno nel triennio considerato non ha superato le 100.000 tonnellate. Tali esportazioni, che rappresentano tuttavia una minima percentuale dei rifiuti prodotti, si sono rese necessarie quasi esclusivamente per carenza di impianti.

Da sottolineare che i rifiuti urbani esportati nel biennio 1997-1998 nel Principato di Monaco ed in Francia, sono dovuti ad una situazione di emergenza verificatasi nel comune di Ventimiglia.